

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessia Iavazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1404 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009 e vertente assegnata in decisione all'udienza del 20.04.2021 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto in data 12.07.2021

TRA

TALARICO LILIANA (C.F. TLRLN71D49M208R) e **VOLPE MARIA** (C.F. VLPMRA74P67M208X) quali legali rappresentanti della **POINT SERVICE S.R.L.** elettivamente domiciliate in Lamezia Terme alla Via Tomaino n. 4 presso lo studio dell'avv.to Rossella Bonaddio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

ATTORI

CONTRO

GRUPPO HARCO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA. 13077530155) elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Sele n.17/A, presso lo studio dell'avv. Massimo Saladino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;


CONVENUTA

OGGETTO: inadempimento contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL FATTO E RAGIONI DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 26.3.2009 la Point Service s.r.l. sulla premessa di avere stipulato in data 2.4.2008 un contratto di affiliazione commerciale con la GRUPPO HARCO S.R.L. e di aver versato al momento del preliminare la somma di euro 74.000,00 a mezzo assegni bancari; che la convenuta non ha adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto; che il contratto stipulato dovendo essere qualificato come cd. franchising è nullo, in quanto privo di forma scritta; tutto ciò premesso ha evocato in giudizio la GRUPPO HARCO S.R.L. chiedendo al Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima, la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione di euro 74.000,00 oltre interessi e rivalutazione; in subordine, la condanna della GRUPPO HARCO S.R.L. al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, nella misura di euro 10.000,00 o quella diversa





somma ritenuta di giustizia; il tutto con vittoria di spese, con distrazione in capo al procuratore ex art. 93 c.p.c.

Si costituiva la GRUPPO HARCO S.R.L. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere presente nel contratto, all'art. 8, una clausola compromissoria; deduceva inoltre che l'attrice aveva provveduto al pagamento di soli 20.000,00 a mezzo assegni bancari incassati ed eccepiva a sua volta l'inadempimento dell'attrice, chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 84.414,44 oltre interessi e rivalutazione, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.

Non veniva svolta attività istruttoria nel corso del procedimento ed il giudizio, in seguito ad una serie di rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva riservato in decisione all'udienza del 20.04.2021 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ciò premesso, priva di pregio si è rivelata l'eccezione di nullità del contratto del 02.04.2008 in quanto non stipulato in forma scritta, dal momento che lo stesso è stato depositato in atti da entrambe le parti e ancorchè il documento depositato dall'attrice risulti privo di sottoscrizione, la copia depositata dalla convenuta, non disconosciuta, né contestata, né tantomeno oggetto di querela di falso, risulta sottoscritta da entrambe le parti.

Assume allora preliminare e preponderante rilievo la fondatezza dell'eccezione di difetto di competenza del Tribunale formulata da parte convenuta nella propria comparsa in favore di quella di un Collegio arbitrale previsto nella clausola ritenuta applicabile alla fattispecie.

Ed infatti l'art. 8 del contratto stipulato in forma scritta tra le parti e depositato in atti, prevede la devoluzione delle controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo tra le predette parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Torino.

Secondo un orientamento della giurisprudenza, meritevole di essere condiviso, la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale, non può





essere rilevata dal giudice di ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte.

Tanto premesso, si tratta di accertare la validità e la portata della clausola compromissoria invocata per verificarne l'applicabilità al caso che ci occupa.

La clausola compromissoria, come è noto, rappresenta una clausola che permette la devoluzione a soggetti, in qualità di arbitri, delle possibili e/o eventuali controversie derivanti da un contratto nel quale è contenuta. E' essa stessa espressione di un riconoscimento democratico dell'autonomia privata, con la quale i contraenti decidono di voler ricercare un'eterocomposizione delle eventuali liti che possono insorgere durante la fase di esecuzione del programma contrattuale, eventualmente dovute anche all'interpretazione dello stesso, rinunciando alla giurisdizione statale.

Oltre che valida, si ritiene che la clausola sia anche applicabile al caso che ci occupa.

Al riguardo è intuitivo che la domanda dell'attore trova causa, come chiaramente risulta dall'atto di citazione, proprio nell'accordo stipulato con la parte convenuta. La controversia ha, infatti, ad oggetto pretese creditorie derivanti dal rapporto originato dal contratto stipulato nel 2008, per la cui "validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione" le parti hanno rinunciato ad adire l'autorità giudiziaria in favore del collegio arbitrale.

Tali essendo le risultanze di causa, in accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale prontamente proposta dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione, deve essere dichiarata l'improponibilità delle domande proposte dall'attrice nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della presente controversia ad un collegio arbitrale.

Nella specie si ritiene inoltre che non debba essere indicato un termine per la riassunzione dinnanzi al collegio arbitrale in quanto l'art. 50 c.p.c. previsto per la dichiarazione di incompetenza in favore di un altro giudice si ritiene non possa essere applicata dal momento che l'incompetenza viene disposta in favore di un collegio arbitrale, peraltro neppure previamente individuato e sulla cui nomina potrebbero insorgere dei contrasti tra le parti.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale assorbe ogni altra questione di merito.

Le spese di lite, ex art. 91 cpc, seguono la soccombenza.

La parte attrice, pertanto, deve essere condannata a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM 10.3.2014 n. 55, come aggiornato dal DM n. 37 dell'8.3.2018.





Precisamente, tenuto conto della natura della causa, e della risoluzione della stessa – essendo stata affrontata una sola questione –, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo previsto per le cause di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, così provvede:

- a) dichiara il proprio difetto di competenza per essere la cognizione della presente controversia devoluta ad un Collegio arbitrale;
- b) condanna la POINT SERVICE S.R.L in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento, in favore di GRUPPO HARCO S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 4.015,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute come per legge;

Lamezia Terme 20.07.2021

Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Iavazzo)

